

■ SELPRESS ■
www.selpress.comDirettore Responsabile
Roberto NapoletanoDiffusione Testata
233.997**Stretta anti-abusi.** Oltre ai dipendenti l'obbligo riguarda partite Iva e Co.co.pro

Minori, certificato penale anche per i collaboratori

Coinvolti i datori pubblici e privati per gli inserimenti dal 6 aprile in poi

PAGINA A CURA DI
Franco Balbi
Alberto Bosco

«**R**iguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di richiedere il **certificato penale del casellario giudiziale** per gli addetti che hanno contatti diretti e regolari con i minori, assunti dal 6 aprile scorso. È la data di entrata in vigore del Dlgs 39/2014 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 68 del 22 marzo) con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo, contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La norma copre un ampio raggio di tutela e stabilisce il diritto-dovere dei datori di lavoro di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle eventuali condanne iscritte nel casellario giudiziale o delle eventuali misure interdittive esistenti per reati sessuali a danno di minori a carico delle persone che intendono impiegare.

Il nuovo obbligo

La previsione che interessa da vicino i datori di lavoro è contenuta nell'articolo 2 del Dlgs 39/2014, che inserisce il nuovo comma 25-bis nel decreto legislativo 313 del 14 novembre 2002. La nuova disposizione, rubricata «Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro», dispone che il certificato penale del casellario giudiziale (previsto dall'articolo 25 del Dlgs 313/2002) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verifi-

care l'esistenza (o meno) di condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale, agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni), o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La norma prevede quindi che, a partire dal 6 aprile 2014, il datore, ottenuto il consenso del lavoratore interessato, chieda al casellario giudiziale se risultano condanne penali o sanzioni interdittive per le attività che richiedono contatti diretti e regolari con persone minorenni.

La nuova disposizione ha generato molti dubbi, cui il ministero della Giustizia ha cercato di rispondere con una circolare, due note di chiarimento e alcune FAQ. È intervenuto anche il ministero del Lavoro con la circolare 9 dell'11 aprile 2014.

Poiché la norma fa riferimento al «soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate» che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti alla richiesta del certificato i datori di lavoro pubblici e privati. A questo scopo bisogna ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 2094 del Codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Ma non è tutto: come precisato dal ministero della Giustizia, l'obbligo riguarda anche l'ente o l'associazione che svolge attività di volontariato, in forma organizzata e non occasionale e sporadica, e che si appresta alla stipula di un contratto di lavoro, sia subordinato, sia parasubordinato. Se gli enti e le associazioni di volontariato intendono avvalersi

dell'opera di veri e propri volontari, trattandosi di un'attività che non si identifica con un rapporto di lavoro, l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non sussiste.

La platea

Inoltre, poiché l'obbligo di richiesta del certificato sussiste in tutte le ipotesi in cui è instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, ossia in tutti i casi nei quali sia erogata la retribuzione o un compenso per l'attività lavorativa svolta da un soggetto (lavoratore/collaboratore) da parte del soggetto che ne utilizza la prestazione (datore di lavoro/committente), sono tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un collaboratore a progetto, un associato in partecipazione o un titolare di partita Iva, incluse le associazioni culturali che organizzano corsi di musica, di gioco-danza, di teatro, canto e così via. Per le agenzie di somministrazione, l'obbligo scatta se dal contratto di fornitura emerge l'impiego del lavoratore in attività che comportano contatti con i minori.

Ne deriva che il certificato deve essere richiesto anche per tutte le professioni o attività (insegnante, operatore scolastico, allenatore, pediatra, educatore, autista di scuolabus, addetto alla mensa scolastica) per le quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori, a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

La richiesta del certificato riguarda anche le attività professionali del campo sanitario (per esempio medico pediatra o medico odontoiatra) per quanto riguarda i dipendenti del professionista o della struttura che eroga le prestazioni.



Casellario giudiziale

● È uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale ordinario, creato con lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, perché sia sempre possibile conoscere i procedimenti penali e alcuni provvedimenti civili di ogni cittadino. I datori di lavoro che devono chiedere il certificato penale di uno o più addetti, possono trovare l'elenco di tutti gli uffici del casellario giudiziale sul sito del ministero della Giustizia



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Gli esempi

LA SANZIONE



IL CASO

Che cosa succede se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale prima di far svolgere agli addetti le attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori? Qual è la sanzione prevista?

LA SOLUZIONE

La violazione dell'obbligo e quindi l'impiego di una persona al lavoro con uno o più soggetti che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età, senza che sia stato richiesto il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 15 mila euro. La sanzione è a carico del datore di lavoro.

LA DECORRENZA



Un dipendente è stato assunto il 1° gennaio 2014 a tempo indeterminato. All'interno dell'azienda svolge, tra altre mansioni, quella di tutor per apprendisti e stagisti, alcuni dei quali sono minorenni. È comunque necessario chiedere il certificato penale?

No, l'obbligo per i datori di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale si applica soltanto nel caso di nuove assunzioni, effettuate a partire dal 6 aprile 2014. Non vale, quindi, per i lavoratori che, a quella data, erano già impiegati in azienda in mansioni che prevedono il contatto diretto e regolare con minori.

I COSTI



È vero che il certificato penale del casellario giudiziale ha un costo, e che questo aumenta nei casi in cui la richiesta sia presentata con urgenza? In caso di risposta affermativa, quali costi dovrà sostenere il datore di lavoro per ottenere il rilascio del documento?

Salvi i casi in cui il certificato è gratuito (per esempio nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione, o per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio), per tutte le tipologie di certificato è necessaria una marca da bollo da 16 euro, più una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza, o una marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.

LA VALIDITÀ



Il certificato penale del casellario giudiziale ha una validità temporale che copre solo sei mesi. Se si assume un lavoratore a termine con un contratto della durata di 12 mesi, bisogna richiederne un altro dopo il primo semestre del rapporto di lavoro?

No, il ministero della Giustizia ha chiarito che, anche nei casi in cui la nuova assunzione duri più dei sei mesi di validità del certificato, non c'è più alcun obbligo, trascorsi i sei mesi di validità del documento, di chiederne uno aggiornato. Se però quel lavoratore in seguito è riassunto, l'obbligo si ripresenta.

AUTOCERTIFICAZIONE



Il certificato del casellario giudiziale consente di conoscere solo i provvedimenti di condanna definitivi a carico di una persona. Come ci si può tutelare al meglio per l'eventualità che il lavoratore sia stato condannato ma la sentenza non sia ancora definitiva?

La soluzione migliore, visto che il certificato deve essere richiesto solo prima dell'instaurazione del rapporto, è di far compilare al lavoratore anche una dichiarazione nella quale dà conto dell'assenza di procedimenti a suo carico e si impegna anche a informare con la massima tempestività il datore di lavoro o il committente se ne dovessero sorgere in seguito.

IL MODELLO



Dove è possibile trovare il modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro e per l'acquisizione del consenso del lavoratore interessato? A chi ci si può rivolgere per avere più informazioni su alcuni casi particolari?

In base a quanto precisato dal ministero della Giustizia con la circolare del 3 aprile 2014, il modello che il datore di lavoro deve utilizzare è 3-bis, allegato alla stessa circolare. Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di *help desk* dello stesso ministero, al numero di telefono 06-97996200.

LAVORATORI COINVOLTI



Se un imprenditore impiega a casa una *baby sitter*, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale? E in azienda, il certificato va richiesto per tutti i dipendenti (dirigenti e capi inclusi) o soltanto per quelli che lavorano fianco a fianco con il minore?

Il ministero del Lavoro, con la circolare 9/2014, ha precisato che sono esclusi dall'obbligo i datori di lavoro domestico. E ha poi aggiunto che il datore non è obbligato a richiedere il certificato penale per i dirigenti, i responsabili, i preposti e tutte le altre figure che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore che ha un contatto diretto e continuativo con i minori.

La tempistica. In attesa del documento vale l'autocertificazione

Riassunzione a tempo con istanza da ripetere

/// L'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale, come ha chiarito il ministero del Lavoro con la circolare 9/2014, non vale per i datori di lavoro domestico (ad esempio nel caso dell'assunzione di babysitter) poiché la normativa antipedofilia che l'ha introdotto mira a tutelare i minori al di fuori dell'ambito familiare.

Il contratto a termine

In ogni caso, il certificato non deve essere richiesto per il personale già assunto alla data del 6 aprile 2014.

Al contrario, è necessario in tutti i casi di nuove assunzioni o della stipula di contratti di lavoro parasubordinato e/o autonomo conclusi a partire dalla stessa data.

Da questo deriva per esempio che, una volta che sia cessato un contratto a termine (per esempio il 31 marzo 2014) e lo stesso lavoratore debba essere riassunto (per esempio il 19 maggio 2014), sarà nuovamente necessario richiedere il certificato, e così via in relazione a ogni successiva assunzione di quello stesso dipendente.

I tempi del rilascio

C'è poi un problema "temporale", legato al fatto che la norma obbliga a richiedere il certificato (utilizzando il modulo ad hoc) se si intende impiegare al lavoro una persona. Da ciò deriva che il certificato deve essere stato rilasciato prima dell'inizio del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo), e non dopo.

Inoltre, poiché il certificato è relativo solamente ai reati strettamente connessi ai minori, il ministero della Giustizia ha precisato, nella circolare del 3 aprile 2014, che l'ufficio del casellario centrale sta operando gli interventi

necessari sul sistema informativo, per fornire al datore il certificato che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati indicati nell'articolo 25-bis.

Nel frattempo, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale, in base all'articolo 25 del Dpr 313 del 14 novembre 2002.

In ogni caso, lo stesso Ministero ha assicurato che i certificati sono rilasciati «entro qualche giorno dalla richiesta».

L'autocertificazione

Laddove invece si debba procedere con urgenza all'assunzione, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, bisogna farsi rilasciare una dichiarazione

scritta del lavoratore, sostitutiva dell'atto di notorietà, con lo stesso contenuto della **dichiarazione sostitutiva** di certificazione, che è valida nei confronti dell'organo accertatore ai fini della regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

Poiché, come detto, i tempi di rilascio del certificato potrebbero non coincidere con quelli legati alle esigenze del datore di lavoro, e l'assunzione è possibile, nelle more del rilascio del certificato "ufficiale", anche in base a una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, è molto opportuno che il datore di lavoro inserisca nel contratto di lavoro - sempre che non possa assolutamente attendere di essere in possesso del documento originale - una clausola specifica in virtù della quale il rapporto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l'autodichiarazione del lavoratore dovesse risultare menzognera o comunque nel caso in cui, all'esito dell'interrogazione del casellario, emergessero condanne penali per i reati previsti e, in ogni caso, sanzioni interdittive all'esercizio di attività comportanti contatti diretti e regolari con minorenni.

Non solo, a fronte di eventuali condotte ritenute lesive della dignità e della persona fisica e morale del minore, è necessario che il datore di lavoro si attivi immediatamente, provvedendo a sospendere in via cautelare il lavoratore e, quindi, se del caso, procedendo in via disciplinare in base all'articolo 7 della legge 300/1970.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Le circolari e i modelli per la richiesta
www.ilssole24ore.com/norme/documenti

Doppio modello

01 | DATORI PRIVATI

I datori di lavoro privati dovranno chiedere il certificato penale all'ufficio locale del casellario giudiziale con il modello 3-bis. Alla domanda, almeno per il momento, deve essere allegato il modello compilato per l'acquisizione del consenso del lavoratore interessato

02 | DATORI PUBBLICI

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici esercizi devono richiedere il certificato penale con il modello 6A. Per più soggetti può essere usata la procedura «massiva»